

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 1 del mese di aprile dell'anno 2020 in modalità videoconferenza si sono incontrati:

L'azienda Sicurtransport S.p.a rappresentata da Luciano Basile

Filcams CGIL rappresentata da Sandro Pagaria;

Fisascat CISL rappresentata da Aurora Blanca;

Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni;




alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali Sicilia e Calabria,

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda Sicurtransport S.p.a, con sede legale in Palermo, Via Papa Sergio I, n.48, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n.834 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda Sicurtransport S.p.a, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 30/03/2020 al 30/06/2020 a zero ore e a rotazione. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva



TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) La causa per la quale si richiede la CIGD (in Deroga) è la seguente: "emergenza COVID-19 Nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e successive modifiche/integrazioni, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga **con sospensione a zero ore a rotazione**, per nove settimane, a far data dal 30 marzo 2020, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili dell'usuale territorio, dal 30/03/2020 al 30/06/2020 inclusi per n. 448 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 17.920 per il personale operante nei seguenti ambiti territoriali:



e) Sicilia:

n. 09 unità amministrative;

n. 213 unità di guardie particolari giurate, così ripartite:

Agrigento n. 11 Gpg (su totali 21 unità);
Caltanissetta n. 20 Gpg (su totali 37 unità);
Catania n. 01 imp. amministrativo e n. 90 Gpg (su totali 176 unità);
Messina n. 20 Gpg (su totali 41 unità);
Palermo n. 08 imp. amministrativi e n. 60 Gpg (su totali 114 unità);
Ragusa n. 5 Gpg (su totali 9 unità);
Trapani n. 7 Gpg (su totali 13 unità).

f) Calabria:

n. 11 unità amministrative;

n. 215 unità di guardie particolari giurate così ripartite:

Catanzaro n. 01 imp. amministrativo e n. 120 Gpg di cui 13 decretati Enac appartenenti al sito aeroportuale di Lamezia Terme (su totali 239 unità);
Cosenza n. 40 Gpg (su totali 76 unità);
Reggio Calabria n. 01 imp. amministrativo e n. 35 Gpg di cui 12 decretati Enac appartenenti al sito aeroportuale cittadino (su totali 65 unità);
Vibo Valentia n. 20 Gpg (su totali 40 unità).

Resta inteso che, al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva, salvo proroghe dello strumento integrativo.

g) In merito a quanto sopra, l'Azienda nell'ambito delle singole unità operative, si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso che di norma sarà a pari a 48h prima del servizio.

h) Le parti convengono che la sospensione della cigd avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere, salvo comprovate esigenze tecniche organizzative.

i) Ai lavoratori interessati alla sospensione dell'attività lavorativa, ove non dovesse intervenire un sistema di anticipo del trattamento da parte del sistema bancario, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, le imprese anticiperanno, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, le imprese valuteranno, compatibilmente con la situazione aziendale complessiva, la possibilità di accogliere richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati, sempre nel periodo di integrazione.


j) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

k) Si conviene di monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e/o su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;

l) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Letto, confermato e sottoscritto.


Sicurtransport S.p.a.



Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uil Tucs

